

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 gennaio 1999.**

Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Conte, Corleone, Danese, Detomas, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fassino, Giacalone, Leccese, Lumia, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Masi, Maticena, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Napoli, Olivieri, Pennacchi, Ranieri, Repetto, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati » (5573);

FONTANINI ed altri: « Modifica della denominazione dell'università di Udine in "università del Friuli" » (5574);

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Disposizioni per il transito del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato » (5575);

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (5576);

BECCHETTI e DI LUCA: « Disciplina dei contratti di *catering* e di *banqueting* » (5577);

SORIERO ed altri: « Disposizioni in materia di rottamazione dei motori fuoribordo » (5578).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Norme sulla regolamentazione e sul sostegno dell'attività politica » (5554) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1 bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1 bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

II Commissione (Giustizia):

PAGLIUCA ed altri: « Disposizioni in materia di rivalutazione delle indennità da corrispondere agli esperti membri delle sezioni specializzate agrarie » (5437) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII;*

LO JUCCO: « Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di competenza per i giudizi riguardanti rapporti di fornitura » (5490) *Parere delle Commissioni I, VIII e XII;*

V Commissione (Bilancio):

MARZANO ed altri: « Nuove disposizione sulla corresponsione di indennizzi a

cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero » (5171) *Parere delle Commissioni I, II e III;*

VI Commissione (Finanze):

PECORARO SCANIO ed altri: « Agevolazioni fiscali per le spese destinate al mantenimento degli animali di affezione » (5460) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII;*

ALOI: « Agevolazioni fiscali per le famiglie monoreddito » (5478) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII;*

VII Commissione (Cultura):

ANGELONI ed altri: « Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria » (5495) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Disposizioni in materia previdenziale » (5418) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

ALOI ed altri: « Immissione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria del personale già in servizio in posizione di coadiutore » (5479) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 398 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 625), con lettera in data 11 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazio-

nale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome;

non fondate, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione, agli articoli 4, numero 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli articoli 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), 8 luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), 6 settembre 1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542) e 20 dicembre 1996, n. 642, con i ricorsi indicati in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'articolo 44 dello statuto speciale, in relazione agli articoli 4, numero 2, e 8

dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'articolo 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli articoli 8, numero 21, e 16 dello statuto stesso e all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), con i ricorsi indicati in epigrafe;

cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e dell'articolo 2, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli articoli 4, numero 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dell'articolo 1, comma 5, di tale legge, nonché dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, e dell'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

dicembre 1996, n. 649, dell'articolo 1, comma 2, di tale ultima legge e dell'articolo 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli articoli 4, comma 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 166 e 167 del medesimo articolo 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli articoli 4, numero 2 e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 166 e 167 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, agli articoli 4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli articoli 8, numero 21, e 16 dello statuto della regione Trentino Alto-Adige, nonché per violazione del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma

2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, agli articoli 4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli articoli 8, numero 21, e 16 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, e dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, 4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e agli articoli 8, numero 21, e 16, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

n. 408 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 628), con lettera in data 14 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 5, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 1997): articolo 1; articolo 2; comma 2; articolo 3, comma 1, lettera c ed f; articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettera a, e 5; articolo 8, ad esclusione del comma 5, lettera c, di cui al capo a); articolo 9, comma 1, prima parte e articolo 20, commi da 1 a 7;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, prima parte, della predetta legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli articoli 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997);

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 59 del 1997, e dell'articolo 2, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli articoli 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35 e 62 del 1997);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'articolo 76 della Costitu-

zione, in relazione all'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e gli articoli 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, e della Regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 61 e n. 62 del 1997): articolo 1; articolo 8, commi 1 e 4, e articolo 9;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimenti agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimenti agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997).

n. 399 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 626), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 406 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 627), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 409 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 629), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 628);

alla II Commissione (doc. VII, n. 626 e 627);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 625);

alle Commissioni II e XI (doc. VII, n. 629).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze, con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 39 del decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, la prima relazione informativa semestrale sulle scommesse relative agli eventi sportivi organizzati o gestiti dal C.O.N.I. riferita al periodo giugno-dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 17 dicembre 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 18 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 5 novembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 18 gennaio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma della professoressa Franca OLMI a presidente dell'ente parco nazionale della Val Grande.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 gennaio 1999, a pagina 3, seconda colonna, alla ventiquattresima riga inserire in fine le parole: « *Parere della II Commissione;* » alla ventottesima riga inserire in fine le parole: « *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;* ».

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI: DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 7, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29

dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti;

d) il valore solidaristico della donazione di organi e di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 9 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 11, adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1999

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti non istituzionali ivi indicati.

2. 10. Cè, Bianchi Clerici.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 646 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti.

ART. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti).

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della

legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. Prima di procedere al prelievo di organi e di tessuti da un soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, i medici delle strutture di cui all'articolo 12 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1999

ART. 3.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto d'organo.

3. 14. *(nuova formulazione)* Conti.

(A.C. 646 — sezione 3)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare, secondo le forme stabilite dalla legge, con la garanzia di effettiva notifica, ai propri assistiti, la richiesta di esprimere la loro volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte;

b) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

c) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale;

d) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

e) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

f) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

g) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini devono essere informati, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, delle modalità e dei termini entro cui devono dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo d'organi. Entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini sono tenuti ad esprimere la propria volontà. I cittadini per cui non è documentata l'informazione, ovvero coloro che trascorso il suddetto periodo non hanno manifestato la propria volontà al prelievo di organi non sono da considerare donatori.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà favorevole in ordine al prelievo di organi, gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 25. Cè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della sanità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a trasmettere a tutti i cittadini maggiori di 18 anni una lettera che invita gli stessi, qualora ritengano utile donare i propri organi a fine di trapianto una volta accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ad esplicitare presso l'azienda sanitaria locale, ufficio donazioni, la propria volontà di donare.

1-bis. I cittadini donatori verranno forniti di una tessera di donazione, equivalente alla *Donor-card* inglese, nonché viene apposto sulla carta d'identità la sigla "D" che sta per donatore.

5. 19. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 1. Saia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà favorevole in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 41. Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 43. Cè.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le aziende unità sanitarie locali con le seguenti: comuni attraverso i servizi di stato civile e anagrafe.

Conseguentemente, sostituire la parola: assistiti con la seguente: cittadini.

5. 2. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 10. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o contraria.

5. 23. Carlesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I cittadini italiani per i quali non risulta, con atto formale individuato dal Ministero della sanità ai sensi del presente articolo di legge, essere stati informati, sono considerati non donatori.

5. 32. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di cui alla lettera a).

5. 3. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 11. Valpiana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o contraria.

5. 24. Carlesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: prevedendo che la dichiarazione fino alla fine della lettera.

5. 4. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con effettiva garanzia di ricevimento della notifica da parte della azienda unità sanitaria locale.

5. 12. Valpiana.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5. 5. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le seguenti: la volontà favorevole.

* **5. 13.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le parole: volontà favorevole.

* **5. 20.** Carlesi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: periodicamente.

5. 14. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni anno.

5. 26. Cè.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni due anni.

5. 27. Cè.

Al comma 1 lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità.

5. 52. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le modalità con le quali modificare sia la dichiarazione di volontà esplicita, sia l'eventuale silenzio-assenso progressivo.

5. 28. Garra.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: modificare con la seguente: ritirare.

5. 15. Valpiana.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: modificare aggiungere le seguenti: , in ogni momento.

5. 29. Cè.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino; prevedendo che qualora non sia documentata tale notifica, il soggetto non può essere considerato donatore.

5. 30. Cè.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ai soggetti fino a: ai non donatori.

5. 21. Carlesi.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori con le seguenti: e alle persone che non abbiano espresso la volontà.

5. 16. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: non donatori presso aggiungere le seguenti: gli uffici di stato civile ed anagrafe dei Comuni e

5. 6. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5. 7. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

* **5. 17.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

* **5. 22.** Carlesi.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: dalle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: dai comuni.

5. 50. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: i dati relativi a residenti con le seguenti: tutti i dati relativi alla volontà di donazione dei propri cittadini residenti.

5. 9. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La annotazione della manifestazione di volontà, positiva o negativa, apparirà mediante l'apposizione della dicitura "Si-Donatore" oppure "Non donatore" su tutti i documenti personali, come la carta d'identità, il passaporto, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria e altri documenti simili.

5. 33. Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di dichiarare la propria

volontà in ordine al prelievo successivamente alla morte, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non possono essere considerati donatori.

5. 31. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

5. 51. (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

5. 53. La Commissione.

INTERROGAZIONE

(Sezione 1 – Notizie stampa sulla concessione di un vitalizio ai primogeniti dei Presidenti della Repubblica)

CONTENTO e ALBERTO GIORGETTI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —
Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno attribuito all'iniziativa del Presidente della Repubblica la predisposizione di un decreto per concedere un assegno vitalizio ai primogeniti dei Presidenti della Repubblica;

le stesse fonti attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri la manifestata perplessità di fronte alle

giustificazioni portate a sostegno dell'iniziativa —:

se risponda al vero l'iniziativa attribuita al Capo dello Stato;

se il Governo sia stato effettivamente messo al corrente della stessa e delle ragioni che la ispirano;

se ritenga legittima un'iniziativa che finirebbe per privilegiare alcune persone in quanto « primogeniti » di Capi dello Stato italiano;

se ritenga opportuno che gli eventuali oneri facciano carico allo Stato. (3-03252)

(18 gennaio 1999).